

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 1975

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 280/75

(75/166/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 85/75⁽²⁾,

visto il regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 87/75⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4 bis,

visto il regolamento (CEE) n. 280/75 della Commissione, del 4 febbraio 1975, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi terzi⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 280/75, è stata indetta una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero; che, nel bando di gara⁽⁶⁾ che accompagna tale regolamento, il quantitativo totale per il quale possono essere fissati il prelievo e/o la restituzione all'esportazione è di circa 500 000 tonnellate;

considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 280/75, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione; che per tale fissazione deve essere tenuto conto fra l'altro dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento n. 139/67/CEE; che, a norma dell'arti-

colo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 280/75, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta non superi l'importo della restituzione massima all'esportazione, nonché qualsiasi concorrente la cui offerta si riferisca ad un prelievo all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1; che la fissazione ha per oggetto un quantitativo di 3 500 tonnellate di frumento tenero;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata, sulla base delle offerte presentate per il 6 marzo 1975, a 20 unità di conto per tonnellata

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.⁽²⁾ GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 1.⁽³⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.⁽⁴⁾ GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 3.⁽⁵⁾ GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 11.⁽⁶⁾ GU n. C 27 del 5. 2. 1975, pag. 1.